



## **MOZIONE**

(ai sensi dell'articolo. 28 del Regolamento del C.C.)

### **Il Consiglio Comunale**

**OGGETTO: "SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – AZIENDA SPECIALE"**

#### **Premesso che**

- La disciplina di riferimento in materia di affidamento del SII è quella comunitaria.
- Il diritto dell'Unione Europea non indica in modo tassativo qual è il modello gestionale del servizio idrico, prescrivendo solo che, se si sceglie di "mettere sul mercato" la sua gestione, occorre rispettare le regole della concorrenza, mentre se si sceglie la gestione pubblica, ne consegue che occorre seguire le regole relative alle Amministrazioni pubbliche.
- La normativa europea consente di derogare alle regole della concorrenza e del mercato nei casi in cui la deroga sia giustificata dalla necessità che il servizio di interesse economico generale adempia alla propria specifica missione.
- L'attuale quadro normativo prevede, quindi, che esistano quattro forme di gestione di un servizio pubblico, ovvero: affidamento tramite gara; affidamento diretto a SpA mista con gara " a doppio oggetto", per la scelta del socio privato e per la gestione operativa; affidamento diretto a SpA a totale capitale pubblico; affidamento a un ente di diritto pubblico (Azienda speciale o consorzio tra Comuni).

#### **Considerato che**

- Il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale, rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dell'art. 117 della Costituzione ed i Sindaci, in quanto autorità responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possono sottrarsi all'obbligo di determinarne gli assetti organizzativi e gestionali. Considerato che - Il 12 e 13 giugno 2011 oltre 26 milioni di donne e uomini hanno votato per l'affermazione dell'acqua come bene comune e diritto umano universale e per la sua gestione partecipativa e senza logiche di profitto.
- Le pubbliche istituzioni devono quindi adeguarsi alla volontà popolare e devono garantire che l'acqua venga considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto.
- L'art. 114 del Testo unico degli Enti Locali, recita che l'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
- L'azienda speciale rientra nella categoria degli enti di diritto pubblico la cui attività, pur se strumentale rispetto al perseguimento di un pubblico interesse, ha per oggetto l'esercizio di un'impresa ed è uniformata a regole di economicità perché ha l'obiettivo del pareggio di bilancio.
- In relazione all'art. 2247 del Codice Civile con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
- L'azienda speciale, che appare esclusa dal decreto Madia sulle partecipate e comunque non oggetto di trattazione specifica, a differenza di una società di diritto privato, non avendo tra i suoi scopi quello del lucro, risulta l'unica forma di gestione del servizio coerente con la volontà popolare.



Tutto ciò premesso e considerato:

- Il Consiglio Comunale di Como riconosce che il Servizio Idrico Integrato è un Servizio pubblico locale, la cui gestione va attuata attraverso l'art. 114 del Testo unico degli Enti Locali;
- Il Consiglio Comunale di Como dà mandato al Sindaco e alla Giunta di avviare le necessarie procedure affinché l'ATO affidi la gestione del SII a un ente di diritto pubblico nella forma di Azienda speciale consortile.

Como 10 dicembre 2017

Fabio Aleotti

Movimento 5 Stelle